



Comune di
Porza

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI E TASSA ANNUALE

Il Municipio di Porza,
richiamati:

- la Legge sui cani del 19 febbraio 2008 (LCani; stato 1° gennaio 2026);
- il Regolamento sui cani del 30 dicembre 2025 (RCani; stato 1° gennaio 2026); nonché gli articoli 107, 192 LOC, 23, 24, 44 RALOC e 89 ROC;

ORDINA

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 2 Responsabilità

¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali in materia nonché delle presenti disposizioni.

²Per detentore s'intende la persona che si occupa abitualmente o occasionalmente della custodia del cane.

³È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale, la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Identificazione

¹I cani devono essere iscritti alla banca dati canina conformemente alle prescrizioni federali stabilite dall'Ordinanza sulle epizootie (OFE), rispettivamente alle istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, ai fini della relativa identificazione ai sensi di legge.

²Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip e della targhetta cantonale di riconoscimento.

Art. 4 Corsi

¹Ogni proprietario o detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti dalle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 Autorizzazione

¹La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni, elencate nel RCani, è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

²La richiesta, munita della documentazione prescritta, deve essere indirizzata al Municipio, che la trasmette poi all'autorità cantonale.

³L'autorizzazione è necessaria pure per la detenzione di cuccioli di cani di cui al capoverso 1, anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito del trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.



Art. 6 Cani pericolosi - Definizione e obblighi

¹Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Detti cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica quanto sull'area privata aperta al pubblico transito, e possono essere condotti soltanto singolarmente.

²È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la pericolosità.

³In caso di segnalazione di cani presunti pericolosi da parte di privati cittadini, il Municipio procede ad un primo accertamento e, se necessario, all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti, fino al sequestro.

⁴Tali situazioni, se accertate, sono inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 7 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 8 Fuga

¹Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni o le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

²La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9 Disposizioni generali

¹I cani di qualsiasi razza ed indole devono essere tenuti costantemente al guinzaglio. È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, sedimi scolastici, campi sportivi aperti o cintati nonché nei parchi e giardini pubblici. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

²Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se tenuti al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

³I cani di razze soggette a restrizione possono essere condotti soltanto singolarmente.

Art. 10 Eccezioni all'obbligo di guinzaglio

Fanno eccezione all'obbligo di guinzaglio le seguenti categorie di cani durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità:

- a) i cani da protezione e da conduzione del bestiame;
- b) i cani da soccorso;
- c) i cani degli organi di polizia, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e dell'esercito;
- d) i cani per disabili;
- e) i cani da caccia.

Art. 11 Eccezioni all'obbligo di conduzione singola

¹L'obbligo di conduzione singola incombe a chi detiene, accudisce o conduce temporaneamente il cane.

²Fanno eccezione all'obbligo di conduzione singola le seguenti categorie di cani durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità:

- a) i cani da protezione e da conduzione del bestiame;
- b) i cani da soccorso;
- c) i cani degli organi di polizia, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e dell'esercito.



Art. 12 Aree di svago

¹Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani (dog park), debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, tramite in particolare una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

Art. 13 Norme igienico-sanitarie

¹Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve avere sempre con sé il materiale necessario.

²Laddove disponibili, si deve far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante appositi distributori.

³Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono essere depositati nei contenitori espressamente previsti a tale scopo o, in mancanza di questi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

⁴Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 14 Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili.

Art. 15 Cani incustoditi

¹I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenza analoga o delegata.

²In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura sanzionatoria.

Art. 16 Morte dell'animale

¹In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha pertanto l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al centro di raccolta regionale oppure ad un centro di cremazione autorizzato.

²La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla banca dati canina entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 17 Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa ai sensi dell'articolo 25 RCani.

²Il Municipio delega la competenza di infliggere la multa alla Polizia intercomunale di riferimento, nella fattispecie alla Polizia Ceresio Nord.

³Il Municipio, tramite la Polizia Ceresio Nord, punisce con la multa le seguenti infrazioni di cui all'allegato RCani, in particolare:

- il mancato rispetto degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella banca dati canina;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip e targhetta di riconoscimento;
- la mancata stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile per un importo minimo di 3 milioni di franchi;
- la mancata frequenza dei corsi prescritti;
- la mancata attuazione delle precauzioni necessarie per impedire la fuga del cane;
- la mancata segnalazione della fuga del cane;
- il mancato rispetto dell'obbligo di tenuta al guinzaglio;



- il mancato uso della museruola;
- la mancata conduzione singola;
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il mancato rispetto degli obblighi del detentore all'interno delle aree di svago.

³Per le infrazioni non esplicitamente contemplate nell'allegato RCani (p. es. rispetto della quiete, accesso ad aree vietate, non corretta gestione del cane nelle aree di sfogo) si applicano le disposizioni federali, cantonali e municipali pertinenti.

Art. 18 Tassa annuale

¹È prelevata una tassa annuale di CHF 125 per ogni cane registrato nella banca dati canina di cui all'articolo 3 capoverso 1, con residenza a Porza.

²Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dalla LCani, parte del quale è destinata al Fondo soccorso animali.

³È debitore della tassa il proprietario o detentore del cane così come registrato nella banca dati canina di cui all'articolo 3 capoverso 1.

⁴Sono esonerati dal pagamento della tassa annuale:

- i proprietari o detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell'anno di computo;
- i proprietari o detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo;
- gli altri casi di cui all'articolo 5 RCani.

⁵La tassa è riscossa annualmente, è notificata tramite fattura e deve essere pagata, in un'unica rata, entro 30 giorni dalla notifica.

⁶Eventuali contestazioni sull'importo possono essere presentate al Municipio entro il termine di pagamento.

Art. 19 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente ordinanza, si rinvia alle disposizioni di legge federali e cantonali in materia.

Art. 20 Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza municipale sui cani del 19 maggio 2014.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza della pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Nicola Rezzonico

Il Segretario:
Massimiliano Canonica

Adottata dal Municipio il 13 aprile 2026 con risoluzione municipale no. 170/2026, esposta gli albi comunali dal 15 aprile al 15 maggio 2026.

6948 Porza, 14 aprile 2026.